

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Bellaria, 18 aprile 2011

*Prof. Dott. Francesco
Rossi Ragazzi*

OPERAZIONI STRAORDINARIE «PARERI» E «VIGILANZA» DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Nelle c.d. “operazioni straordinarie” le norme del codice civile prevedono specifici obblighi per il Collegio Sindacale con esclusivo riguardo a talune specifiche fattispecie, quali:

- ✓ il recesso del socio (art. 2437 e ss. per le s.p.a. e 2473 per le s.r.l.)**
- ✓ l'aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci (art. 2441)**
- ✓ l'emersione di perdite superiori al terzo del capitale sociale (art. 2446 per le s.p.a. e 2482 bis per le s.r.l.)**
- ✓ il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484.**

OPERAZIONI STRAORDINARIE «PARERI» E «VIGILANZA» DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Per le altre «operazioni straordinarie» il Collegio Sindacale:

- **non ha specifici obblighi se non quello previsto - in linea di principio - dall'art. 2403 c.c.**
- **deve, quindi, “*vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto*” da parte degli Amministratori con riguardo alle singole operazioni**
- **non ha neppure l'obbligo di redigere una Relazione per l'Assemblea dei soci convocata per deliberare su operazioni di:**
 - **Trasformazione**
 - **Fusione**
 - **Scissione**

OPERAZIONI STRAORDINARIE «PARERI» E «VIGILANZA» DELL'ORGANO DI CONTROLLO

La verifica sulle rilevazioni contabili delle singole operazioni è obbligo del soggetto incaricato del controllo contabile, salvo il potere/dovere del Collegio Sindacale di procedere a verifiche strumentali alle sue diverse funzioni

RECESSO DEL SOCIO

[Artt. da 2437 a 2437 quater (s.p.a.) e art. 2473 (s.r.l.)]

- **verifica della sussistenza di una delle “cause” inderogabili previsti dal codice civile ovvero di una delle “cause” previste dallo statuto**
- **criteri di valutazione delle azioni o quote del socio recedente**
- **comunicazione preventiva ai soci da parte degli Amministratori del valore di recesso della partecipazione nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea (solo per s.p.a.)**
- **convocazione dell’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società in assenza di utili e riserve disponibili**

RECESSO DEL SOCIO

[Artt. da 2437 a 2437 quater (s.p.a.) e art. 2473 (s.r.l.)]

Il Collegio Sindacale delle s.r.l. deve verificare la sussistenza della causa che legittima il socio ad esercitare il diritto di recesso, vale a dire:

- ✓ cambiamento dell'oggetto o del tipo di società
- ✓ **fusione o scissione**
- ✓ revoca dello stato di liquidazione
- ✓ trasferimento della sede all'estero
- ✓ eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo
- ✓ compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci in tema di amministrazione della società e di distribuzione degli utili.

RECESSO DEL SOCIO

[Artt. da 2437 a 2437 quater (s.p.a.) e art. 2473 (s.r.l.)]

Nelle s.r.l. a differenza delle s.p.a.:

- ✓ il socio ha diritto di recedere anche nel caso di dissenso sulle delibere di fusione e scissione a prescindere dal fatto che ne derivi una modificazione dell'oggetto sociale
- ✓ non è previsto che il socio abbia il diritto di conoscere la determinazione del valore di recesso della propria quota nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea
- ✓ il socio non può recedere solo parzialmente in riferimento alla propria quota di partecipazione.

RECESSO DEL SOCIO

[Artt. da 2437 a 2437 quater (s.p.a.) e art. 2473 (s.r.l.)]

Il Collegio Sindacale delle s.p.a. deve verificare la sussistenza della causa che legittima il socio ad esercitare il diritto di recesso, vale a dire:

- ✓ la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- ✓ **la trasformazione della società;**
- ✓ il trasferimento della sede sociale all'estero;
- ✓ la revoca dello stato di liquidazione;
- ✓ l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
- ✓ la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- ✓ le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

RECESSO DEL SOCIO

[Artt. da 2437 a 2437 quater (s.p.a.) e art. 2473 (s.r.l.)]

Nelle s.r.l. a differenza della s.p.a. si ritiene che non sia corretto - ai fini che qui interessano - utilizzare metodi di valutazione diversi dal “metodo patrimoniale” né tenere conto di eventuali “premi di maggioranza” o “sconti di minoranza”.

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

**[Artt. da 2438 a 2444 (s.p.a.) e artt. da 2481 a 2481 ter
(s.r.l.)]**

- ✓ **con conferimenti in denaro (attenzione al sovrapprezzo)**
- ✓ **con conferimenti in natura (attenzione alla perizia)**

N. B.:

Per le proposte di aumento con esclusione o limitazione del diritto di opzione è richiesto il parere del Collegio Sindacale

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

**[Artt. da 2438 a 2444 (s.p.a.) e artt. da 2481 a 2481 ter
(s.r.l.)]**

Nei conferimenti in natura il compito valutativo cui sono chiamati i sindaci differisce in modo sostanziale da quello cui è invece chiamato l'esperto, nominato ai sensi dell'art. 2343 o 2465 del Codice civile, posto che:

- **l'esperto deve redigere una stima prudenziale** la cui finalità è quella di attestare che il valore effettivo del bene conferito è senz'altro non inferiore all'incremento del patrimonio netto che si riflette sulla conferitaria;

- **i sindaci (della società conferitaria) devono procedere a una valutazione comparata** del valore effettivamente attribuibile al bene conferito e del valore attribuibile alla società conferitaria ante conferimento, posto che è da tale rapporto “a valori effettivi “ che discende la congruità o meno del prezzo di emissione delle azioni o quote della società conferitaria.

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

**[Artt. da 2438 a 2444 (s.p.a.) e artt. da 2481 a 2481 ter
(s.r.l.)]**

Conferimenti/Perizia:

- **nella perizia a fini del conferimento l'esperto deve applicare tecniche estimative improntate ad una particolare prudenza**
- **nella perizia a fini della cessione l'esperto può ben tenere conto delle prospettive di gestione tenuto, delle "utilità" sia dell'acquirente che del venditore**
- **contrariamente a quelle effettuate ai fini della cessione, la perizia ai fini del conferimento non si basa su considerazioni inerenti aspetti strategici e sinergie e nemmeno su mere potenzialità**

CAUSE DI SCIoglimento

[Art. 2484 c.c. (s.p.a. e s.r.l.)]

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono (art. 2484 c.c.):

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale;
- in caso di recesso del socio e di liquidazione (art. 2437-*quater* e 2473 c.c.);

CAUSE DI SCIoglimento

[Art. 2484 c.c. (s.p.a. e s.r.l.)]

In questi casi gli effetti dello scioglimento si determinano alla **data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese** della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa.

CAUSE DI SCIoglimento

[Art. 2484 c.c. (s.p.a. e s.r.l.)]

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono anche (art. 2484 c.c.):

✓ per deliberazione dell'assemblea;

Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione

✓ per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

CAUSE DI SCIoglimento

[Art. 2484 c.c. (s.p.a. e s.r.l.)]

Obblighi degli amministratori (art. 2485 c.c.)

Gli amministratori, che devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

CAUSE DI SCIoglimento

[Art. 2484 c.c. (s.p.a. e s.r.l.)]

Poteri degli amministratori (art. 2486 c.c.)

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna dei libri sociali, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

In caso di atti od omissioni compiuti in violazione, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi

LIQUIDAZIONE

[Artt. da 2485 a 2496 c.c. (s.p.a. e s.r.l.)]

All'inizio della liquidazione:

- **verifica delle cause di scioglimento**
- **convocazione dell'assemblea dei soci**
- **nomina dei liquidatori e definizione dei poteri)**

LIQUIDAZIONE

[Artt. da 2485 a 2496 c.c. (s.p.a. e s.r.l.)]

Durante la fase di liquidazione:

- **bilancio iniziale (criteri di valutazione)**
- **rispetto dei principi di corretta liquidazione**
- **bilanci intermedi (usuali “formalità”)**

LIQUIDAZIONE

[Artt. da 2485 a 2496 c.c. (s.p.a. e s.r.l.)]

Alla fine della liquidazione:

- **“piano di riparto”**
- **deposito delle somme non riscosse**
- **cancellazione della società**
- **deposito dei libri sociali**

TRASFORMAZIONE

[Artt. da 2498 a 2500 nonies (s.p.a. e s.r.l.)]

- **determinazione del capitale sociale della società trasformata**
- **nel caso di trasformazione “progressiva” (da società di persone in società di capitali) il capitale *“deve essere determinato sulla base dei valori attuali dell’attivo e del passivo”***
- **stima del patrimonio sociale**

TRASFORMAZIONE

[Artt. da 2498 a 2500 nonies (s.p.a. e s.r.l.)]

N.B. ai fini della trasformazione non vi sono i presupposti per valutare l'avviamento (generato internamente) in quanto non vi è alcun trasferimento, da un soggetto ad altro soggetto, del patrimonio della società che si trasforma, ma unicamente l'adozione di un diverso tipo di organizzazione sotto un profilo societario

FUSIONE E SCISSIONE

[Artt. da 2501 a 2505 quater (s.p.a. e s.r.l.)]

- **“anzianità” della Situazione Patrimoniale (comprensiva del Conto Economico e della Nota Integrativa)**
- **approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di fusione o di scissione**
- **deposito del progetto per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese e presso la sede sociale (unitamente agli altri documenti)**
- **deposito per l’iscrizione del verbale di Assemblea Straordinaria presso il Registro delle Imprese**
- **deposito per l’iscrizione dell’atto di fusione o di scissione presso il Registro delle imprese**